

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL'INDUSTRIA MOLITORIA

Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

Art. 1 – Costituzione, sede, durata

Il giorno 7 (sette) dicembre 1990 si è costituita in Bologna l'Associazione Nazionale dei Tecnici dell'Industria Molitoria (A.N.T.I.M.) con sede in Bologna Via Riva Reno, 61. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Oggetto

Riunire in forma di associazione i tecnici dell'industria molitoria, per scopi culturali e scientifici.
Promuovere la diffusione fra i propri soci di documentazioni tecniche e di informazioni professionali.
Elaborare studi e lavori scientifici di carattere generale attinenti l'industria della molitura dei cereali.
Intrattenere rapporti con associazioni ed organizzazioni sia nazionali sia internazionali, che svolgano la loro attività nell'ambito del settore molitorio.
Promuovere riunioni, convegni e viaggi.

Art. 3 – Soci

L'Associazione si compone di:

- 1) Soci Ordinari
- 2) Soci Onorari
- 3) Soci Sostenitori

I requisiti per essere Soci ordinari sono essere ex allievi e i professori della Scuola dell'Arte Bianca e le persone che svolgono od abbiano svolto mansioni tecniche (Capi Mugnai – Capi Molini – Collaudatori di impianti molitori – responsabili di laboratorio/controllo qualità. Altre posizioni saranno deliberate all'unanimità dal Consiglio Direttivo).

Sono Soci onorari: il Direttore dell'Istituto Sperimentale della Cerealicoltura, il Direttore del Reparto Cereali dell'Istituto Superiore di Sanità, il Direttore dell'Unità per lo Studio sui Cereali dell'Istituto Nazionale della Nutrizione ed il Preside della Scuola dell'Arte Bianca, altre posizioni saranno deliberate dall'Assemblea dei Soci.

I requisiti per essere Soci sostenitori sono le aziende operanti nel settore molitorio, altri Soci possono essere ammessi con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari che svolgono attività imprenditoriale rimangono tali se sono iscritti all'Associazione in qualità di persone fisiche. Qualora fossero o volessero iscriversi come persone giuridiche diventerebbero Soci sostenitori.

I requisiti per essere Soci temporanei, che vengono ammessi con deliberazione a maggioranza dal Consiglio direttivo, sono gli allievi delle scuole del settore molitorio limitatamente al loro periodo di iscrizione alle scuole stesse.

I Soci onorari ed eventualmente i Temporanei non hanno diritto al voto in Assemblea.

I Soci onorari sono esentati dal pagamento dei contributi.

Art. 4 – Ammissione

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto e controfirmata da almeno due Soci e comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del presente Statuto. L'accettazione della domanda a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo anche via e-mail. In caso di mancata adesione da parte del Consiglio Direttivo i casi verranno discussi durante il Consiglio prossimo.

I Soci partecipano alle Assemblee, e gli ordinari e i sostenitori hanno in essi diritto al voto purchè siano in regola con i pagamenti associativi. I Soci sono tenuti alla osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; devono astenersi da ogni iniziativa in contrasto con gli scopi associativi.

Art. 5 – Risorse

Le risorse sono costituite dai contributi dei Soci ordinari, sostenitori, e da eventuali sovvenzioni, lasciti o proventi di altra natura.

L'ammontare dei contributi inerenti all'anno successivo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo entro la data del 30 settembre dell'anno in corso. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Omaggi ed altre agevolazioni verranno distribuite ai Soci solo a regolarizzazione pagamento avvenuto.

I Soci temporanei cioè gli studenti delle scuole del settore molitorio non pagano le quote associative e partecipano gratuitamente ai Convegni organizzati dall'Associazione ma non ricevono riviste del settore. La Preside della scuola Istituto Beccari di Torino o di altre scuole del settore comunicherà di anno in anno i nominativi degli studenti ai quali l'Associazione avrà il compito di inviare il programma delle attività alle quali potranno partecipare.

Art. 6 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni, da comunicare, con raccomandata, non più tardi del 1° ottobre di ciascun anno;
- per morosità nel pagamento della quota associativa appurata dal Consiglio Direttivo;
- per motivi gravi accertati insindacabilmente dal Consiglio con il consenso dei due terzi dei voti presenti.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) le Assemblee
- 2) il Presidente

- 3) il Consiglio Direttivo
- 4) il Tesoriere
- 5) il Segretario
- 6) Il Vice Presidente

Art. 8 – Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci ordinari, sostenitori in regola con il pagamento dei contributi e dai Soci onorari presenti direttamente o per delega conferita ad altro Socio.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente e Vice Presidente su iniziativa del Presidente o di almeno 3 membri del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee Generali si distinguono in “Ordinarie” e “Straordinarie”; esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o da un Socio designato dall'Assemblea.

Gli inviti, a mezzo avviso raccomandato, devono essere indirizzati ai Soci almeno 15 giorni precedenti la data di convocazione della riunione; gli inviti devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora sia in prima che in seconda convocazione, che può solamente aver luogo almeno un'ora dopo, nonché l'ordine del giorno.

Art. 9 – Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata, secondo quanto stabilito dall'art. 8 entro il primo trimestre di ciascun anno

L'Assemblea Generale Ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- a) delibera su questioni inerenti l'attività dell'Associazione;
- b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell'anno precedente;
- c) nomina il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo, il Vice Presidente e i Soci onorari.

L'Assemblea Generale Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno del numero totale dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti, rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 10 – Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria, convocata secondo la procedura di cui all'art. 8, ha le seguenti attribuzioni:

- a) delibera su argomenti di carattere straordinario che non sono di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria;
- b) decide le modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Generale Straordinaria è valida in prima convocazione se sono rappresentati almeno due terzi del numero totale dei voti dei Soci; in seconda convocazione, se è rappresentata almeno la metà più uno del numero totale dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese con il consenso di almeno i tre quarti dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione, che dura in carica quattro anni è rieleggibile consecutivamente. Egli presiede il Consiglio Direttivo, le Assemblee ed ha la rappresentanza legale di essa; in caso di impedimento o di assenza è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente, ed, in mancanza di esso da altro membro dell'organo riunito, designato dall'Organo stesso. Il Vice Presidente ha tempo tre mesi per indire una nuova Assemblea nella quale ci saranno nuove elezioni.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 6 (sei) Consiglieri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci dell'Associazione sulla base di una lista di nominativi indicati dai Soci e dal Vice Presidente. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consigliere che non partecipa alle riunioni per più del 50% delle volte in cui il Consiglio si riunisce, potrebbe decadere dalla carica qualora il Consiglio Direttivo lo decidesse e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o della metà dei Consiglieri, almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito per deliberare se è presente almeno la metà dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità il voto del Presidente o chi ne fa le veci è decisivo.

Art. 13 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito:

- il Tesoriere
- il Segretario

Il Consiglio Direttivo assicura il funzionamento dell'Associazione, l'applicazione delle direttive dettate dall'Assemblea e ad esso è demandata la direzione amministrativa dell'Associazione; può deliberare le riunioni delle Assemblee e delibera le ammissioni a Socio.

Il Consiglio Direttivo propone, all'unanimità, le modifiche di statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; provvede all'acquisto ed alla vendita dei beni mobili ed immobili.

Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere controlla le entrate sociali, le spese e la gestione dei fondi del patrimonio sociale; riferisce al Presidente dell'Associazione e/o al Vice Presidente. Verifica i bilanci ed i rendiconti.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione, d'accordo con il Presidente, delle delibere degli Organi sociali, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e mantiene, sempre d'accordo con il Presidente, i rapporti interni ed esterni; il servizio di segreteria è affidato alla migliore offerta ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Per chi lo desidera verrà deciso un rimborso spese per i componenti del Consiglio Direttivo, presenti alle varie sedute dello stesso, nel primo Consiglio di ogni nuovo mandato.

Art. 16 bis – Scioglimento dell'Associazione e liquidazione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

L'Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le attribuzioni.

Le eventuali attività residue potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 17 - Disciplina del Codice Civile

Per quanto non è contemplato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile